
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Tribunali dell'impresa, opposizione all'esecuzione: in base a quali criteri determinare la competenza del giudice dell'esecuzione?

In un giudizio di opposizione all'esecuzione riservato alla competenza dei tribunali dell'impresa istituiti ai sensi del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 2, comma 1, convertito, con modifiche, nella L. 24 marzo 2012, n. 27, ove si tratti di opposizione promossa in relazione ad un precetto contenente solo l'ordine di pagare una somma di denaro determinata, la competenza spetta al giudice dell'esecuzione come individuato sulla base dei criteri di cui agli [artt. 17, 27 e 615 c.p.c.](#), senza che venga in considerazione la particolare competenza di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 124, comma 7, la quale opera in relazione all'esecuzione delle speciali misure contenute nei commi 1, 3, 4 e 5, del medesimo articolo.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 8.4.2016, n. 6945

...omissis...

Le questioni sulle quali questa Corte è chiamata a pronunciarsi ai fini della decisione del presente regolamento di competenza sono, secondo le argomentazioni poste dalla Corte napoletana, in ordine logico, le seguenti:

- 1) stabilire a quale organo giudiziario spetti la competenza in senso verticale (cioè tribunale o corte d'appello), in sede di capoluogo del distretto o meno;
- 2) decidere se, una volta individuato l'ufficio giudiziario competente, esso debba operare nella qualità di sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale ovvero di sezione specializzata in materia di impresa.

In realtà, la soluzione del conflitto di competenza suppone la risposta ad un interrogativo preliminare: quello sul se la controversia segua le regole di competenza di un'ordinaria opposizione all'esecuzione non ancora iniziata e, quindi, abbia tale natura, oppure si connoti come controversia che, non qualificandosi in quel senso, soggiace ad una regola di competenza presente nel particolare sistema normativo da cui origina la vicenda e che le attribuisce una diversa natura, con ciò che ne consegue ai fini della competenza.

Il punto di partenza per la soluzione da dare al regolamento è rappresentato dal pacifico dato di fatto per cui la condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Napoli con la sentenza 23 febbraio 2007 è stata integralmente confermata dalla Corte d'appello di Napoli con la successiva sentenza 22 giugno 2009, la quale è ormai divenuta irrevocabile a seguito del rigetto del relativo ricorso per cassazione, deciso da questa Corte con la sentenza 21 agosto 2013, n. 19322. La causa dalla quale ha tratto origine il presente regolamento di competenza nasce dall'opposizione al precetto proposta in relazione all'esecuzione forzata promossa dalle parti che sono risultate vincitrici nel giudizio di merito suddetto.

La decisione della questione sopra indicata sub 1) impone che si prenda posizione sull'interpretazione da dare alla disposizione del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 124, comma 7, la quale stabilisce che sulle contestazioni "che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette".

Tale formula, ad avviso di questa Corte, non si adatta ad una decisione di condanna pecuniaria che suppone il mero adempimento dell'ordine di pagare, ma evoca, invece, le (diverse) misure che il giudice specializzato può pronunciare ai sensi dell'art. 124, commi 1, 3, 4 e 5, ora in esame. Il comma 7, quindi, evoca l'insorgenza di contestazioni inerenti il modo di esecuzione delle misure di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, la cui peculiare natura, che interferisce con la materia cognitiva affidata al giudice specializzato, suggerisce che le contestazioni sul modo di eseguirle spettino a lui, che è meglio attrezzato per individuarle. Soltanto in questi casi, quindi, l'art. 124, comma 7, cit. può essere ritenuto norma derogatoria delle regole generali che individuano il giudice dell'esecuzione (artt. 17, 27 e 615 c.p.c.).

Qualora, invece, si tratti di un giudizio di opposizione all'esecuzione il cui precetto contenga, come nel caso in esame, la condanna al pagamento di una somma di denaro, non sussistono ragioni per considerare derogate le regole generali in tema di competenza nei giudizi di opposizione all'esecuzione. In conformità a quanto correttamente rilevato dal P.M. presso questa Corte nelle conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c., l'art. 124, comma 7, cit. non esclude "il diritto di procedere (autonomamente) all'esecuzione forzata (mediante precetto) in ordine alle somme in relazione alle quali si ritiene vi sia

un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile". In altri termini, l'art. 124, comma 7, cit. "disciplina un procedimento sommario avente per oggetto la migliore definizione delle misure da eseguire" (così ancora il P.M. cit.) ove realmente tali misure vi siano, perchè è chiaro che in un caso del genere il giudice che le ha emesse è nella condizione migliore per interpretare ed attuare la propria decisione; ma è altrettanto evidente che, se l'esecuzione ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, non vi sono ragioni per derogare ai criteri generali fissati nel codice di procedura civile.

Le considerazioni che precedono consentono di giungere ad una prima conclusione, e cioè che nel caso in esame la competenza va attribuita non in forza della disposizione speciale sopra richiamata, bensì sulla base degli artt. 17, 27 e 615 c.p.c.. L'art. 615 cit.

stabilisce che, se "si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore"; questo essendo il caso in esame, l'ufficio giudiziario competente deve essere individuato ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 120, comma 4, in base al quale la competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene "ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168".

Si tratta, dunque, di una competenza per materia, funzionale; per cui al quesito sopra indicato sub 1) va data risposta nel senso che nel caso in esame è competente per materia e per territorio il Tribunale di Napoli.

Così risolto il primo dei due problemi di cui sopra, occorre affrontare l'altro, indicato sub 2), e decidere se la competenza del Tribunale di Napoli - ormai accertata - debba essere attribuita nella qualità di sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale ovvero di sezione specializzata in materia di impresa.

A tale quesito la Corte d'appello di Napoli ha dato risposta nel senso che si è detto, cioè della ultrattività dell'ormai abrogata sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale, la quale sarebbe "rimasta in vita", in assenza di disposizioni transitorie.

Rileva il Collegio, invece, che, in conformità a quanto correttamente rilevato dal P.M. presso questa Corte nelle già citate conclusioni, al fine di risolvere il problema in discussione non si debba fare riferimento alla data di inizio del giudizio di merito che ha dato luogo alla pronuncia di condanna sopra indicata; ciò che conta è la data di inizio del giudizio di opposizione a precetto in seno al quale è sorto il presente regolamento di competenza.

Ciò impone di fare alcune considerazioni circa la data di entrata in vigore della riforma di cui al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 2, convertito, con modifiche, nella L. 24 marzo 2012, n. 27, avente ad oggetto l'istituzione del tribunale delle imprese. Secondo quanto stabilito dal comma 6 del citato art. 2, le disposizioni di tale articolo "si applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". La legge di conversione in questione è la legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2012 ed entrata in vigore il giorno successivo a tale pubblicazione, come da espressa disposizione dell'art. 1, comma 2, della medesima, cioè a decorrere dal 25 marzo 2012. Calcolando, a partire da questa data, i centottanta giorni di cui al D.L. n. 1 del 2012, art. 2, comma 6, si ha che le disposizioni istitutive

delle sezioni specializzate in materia di impresa presso i relativi tribunali sono entrate in vigore il 22 settembre 2012.

Nel caso in esame, l'atto di citazione in opposizione a precetto è stato spedito per la notifica il 21 settembre 2012 e ricevuto il 25 settembre 2012, cioè proprio a cavallo dell'entrata in vigore della nuova legge.

Ritiene il Collegio, in accordo con le conclusioni del P.M. presso questa Corte, che ai fini dell'identificazione del momento di instaurazione del contraddittorio non debba valere la data di spedizione dell'atto da notificare, bensì quello della ricezione da parte del destinatario; il principio della scissione soggettiva dei due momenti, costruito dalla giurisprudenza costituzionale e poi recepito dal nuovo testo dell'art. 149 c.p.c., comma 3, infatti, è finalizzato ad evitare che ricadano in danno del notificante eventuali ritardi del servizio a lui non imputabili, ma tale esigenza non sussiste nel caso in esame. Il momento di instaurazione del contraddittorio nel giudizio di opposizione all'esecuzione dal quale ha avuto origine il presente regolamento è, pertanto, da identificare nella data in cui l'atto di citazione è stato ricevuto dalla parte convenuta, che è, appunto il 25 settembre 2012, nella quale le sezioni specializzate in materia di impresa erano ormai subentrare alle sopresse sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale. Nè è ipotizzabile che permanga, come vorrebbe la Corte d'appello di Napoli, una sorta di ultrattività delle sezioni specializzate sopresse, che non trova alcun appiglio nel dato normativo (v., nel senso qui indicato, la sentenza 1 marzo 2000, n. 2291, in ordine alla competenza del tribunale a decidere le opposizioni agli atti esecutivi anche se l'esecuzione forzata si era svolta davanti al soppresso ufficio del pretore, ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 1998, n. 51).

In conclusione, al quesito sopra indicato sub 2) va data risposta nel senso che la competenza spetta al Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa.

Ritiene il Collegio, stante la novità della questione, di dover enunciare il seguente principio di diritto: "In un giudizio di opposizione all'esecuzione riservato alla competenza dei tribunali dell'impresa istituiti ai sensi del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 2, comma 1, convertito, con modifiche, nella L. 24 marzo 2012, n. 27, ove si tratti di opposizione promossa in relazione ad un precetto contenente solo l'ordine di pagare una somma di denaro determinata, la competenza spetta al giudice dell'esecuzione come individuato sulla base dei criteri di cui agli artt. 17, 27 e 615 c.p.c., senza che venga in considerazione la particolare competenza di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 124, comma 7, la quale opera in relazione all'esecuzione delle speciali misure contenute nei commi 1, 3, 4 e 5, del medesimo articolo".

Così risolto il regolamento di competenza, non occorre provvedere sulle spese, trattandosi di regolamento d'ufficio.

p.q.m.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa. Nulla per le spese.